

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
2 luglio 2009: Organizzazione del Dipartimento
per lo sviluppo e la competitività del turismo.
(Gazzetta Ufficiale n. 208 del 9 settembre 2009)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, determina le strutture delle quali si avvalgono i Ministri o Sottosegretari delegati e il numero massimo degli uffici in cui si articola ogni Dipartimento e dei servizi in cui si suddividono i vari Uffici;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 9-bis dello stesso decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recanti norme sul personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 1, comma 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tale funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2007 con il quale, tra l'altro, è stata disposta l'articolazione dell'istituito Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in due Uffici dirigenziali di livello generale, denominati provvisoriamente: «Ufficio programmazione, coordinamento e sviluppo delle politiche turistiche nazionali» e «Ufficio affari generali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 2007, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 2007, registro n. 2, foglio n. 162, con il quale si è provveduto ad organizzare il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e a rinominare i due Uffici di livello dirigenziale generale, stabilendone l'articolazione nei Servizi di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 2009 con il quale l'onorevole Michela Vittoria Brambilla è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 con il quale al Ministro On. Michela Vittoria Brambilla sono state delegate nuove funzioni in materia di turismo;

Considerato che le nuove funzioni delegate concernono:

l'intensificazione delle relazioni istituzionali con le Regioni ai fini di attuare forme di programmazione e di pianificazione concordata e di cooperazione con le stesse;

il potenziamento dell'attività di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario in materia di promozione e di comunicazione;

l'avvio dell'attività di cooperazione istituzionale volta alla individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai diritti degli utenti nel settore turistico;

il coordinamento della politica nazionale di promozione del turismo e dell'immagine dell'Italia all'estero;

l'intensificazione dell'attività di promozione e di comunicazione in raccordo con la «Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia», istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2008;

l'intensificazione dell'attività volta alla ideazione di «grandi eventi» di rilievo internazionale operanti quali attrattori turistici;

l'avvio dell'attività di valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico; nonché di cooperazione istituzionale e di coordinamento per la valorizzazione, in accordo con i Ministri interessati, del patrimonio di interesse turistico delle IPAB e del patrimonio di interesse religioso appartenente al FEC;

l'avvio dell'attività di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme generali» in materia di istruzione turistica;

Considerata la necessità di adeguare l'organizzazione degli uffici e dei servizi del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ristrutturandolo anche in relazione alle nuove funzioni delegate ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009, si' da pervenire ad una coerente ed omogenea distribuzione delle competenze ai fini di un più efficace svolgimento dell'azione amministrativa e del conseguimento di una riduzione dei costi di funzionamento mediante la riduzione di una posizione dirigenziale di seconda fascia anche in relazione a quanto disposto dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Su proposta del Ministro per il turismo On. Michela Vittoria Brambilla;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e' la struttura di supporto delle politiche del Governo nell'area funzionale relativa al settore turismo ed e' riorganizzato secondo le norme del presente decreto, in modo da assicurare anche l'assolvimento dei seguenti compiti:

intensificazione delle relazioni istituzionali con le Regioni ai fini di attuare forme di programmazione e di pianificazione concordata, nonché di cooperazione con le stesse;

attività di cooperazione istituzionale volta alla individuazione dei «livelli essenziali delle prestazioni» relative ai diritti degli utenti nel settore turistico;

potenziamento dell'attività di coordinamento e di cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico unitario in materia di promozione e di comunicazione;

intensificazione dell'attività volta alla ideazione di «grandi

eventi» di rilievo internazionale operanti quali attrattori turistici;

valorizzazione dei beni demaniali di interesse turistico;

cooperazione istituzionale e coordinamento per la valorizzazione, in accordo con i Ministri interessati, del patrimonio di interesse turistico delle IPAB e del patrimonio di interesse religioso appartenente al FEC;

cooperazione istituzionale per la determinazione di un indirizzo politico nazionale unitario in materia di formazione professionale turistica e relativa fissazione di «norme generali» in materia di istruzione turistica.

Art. 2.

Articolazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo si articola in due uffici dirigenziali di livello generale, denominati «Ufficio per la programmazione, il coordinamento e le relazioni istituzionali» e «Ufficio per la valorizzazione del patrimonio di interesse turistico e per la gestione degli interventi», ed in non più di nove servizi di livello dirigenziale non generale.

Art. 3.

Organizzazione del Dipartimento

1. Con successivo decreto, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro per il turismo provvede a organizzare il Dipartimento in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 maggio 2009 ed al nuovo assetto di funzioni delegate da esso introdotto, assegnando competenze agli uffici di livello dirigenziale generale ed ai servizi.

Art. 4.

Norme transitorie

1. L'attuale organizzazione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo resta comunque ferma fino all'entrata in vigore del decreto del Ministro di cui all'art. 3.

Il presente decreto è trasmesso per gli adempimenti di competenza agli organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2009

Il Presidente:

Berlusconi

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gazzetta Ufficiale italiana - Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.